

**Stralcio della circolare della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose
n. 5 del 9 novembre 2006**

2-A Durata dei corsi e delle lezioni

La durata dei corsi non può essere inferiore ai due mesi e superiore ai quattro mesi.

Le giornate programmate per lo svolgimento delle lezioni dovranno essere indicate a questa Direzione Generale con un calendario riportante la suddivisione delle materie con il rispetto delle ore di lezione sopra indicate unicamente a un programma delle materie di insegnamento formulato sulla base dell'allegato 3 alla presente circolare.

L'orario delle lezioni non dovrà essere superiore alle 6 ore giornaliere, tenendo tuttavia presente che non possono essere svolte più di 4 ore continuative di lezione.

2-B Programma dei corsi

Gli Enti che richiedono l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi dovranno allegare un programma di massima sia per il trasporto merci che per quello viaggiatori.

Tale programma relativamente alle materie di insegnamento dovrà essere formulato sulla base dell'allegato 3 della presente circolare e degli orari minimi sopra indicati.

2-C Comunicazione inizio corsi

La comunicazione di inizio corso dovrà pervenire alla ex APC 5 (per quanto riguarda i corsi relativi al trasporto merci) ed alla ex APC 2 (per quanto riguarda i corsi relativi al trasporto viaggiatori), con la documentazione completa almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio del corso medesimo.

A tale comunicazione dovrà essere allegato il calendario delle lezioni e l'elenco dei docenti che le impartiscono, al fine consentire l'effettuazione dei controlli sulla regolarità dei corsi stessi.

All'inizio del corso va poi precisato l'elenco dei partecipanti con la relativa residenza.

Ogni eventuale variazione sul programma, i docenti ed i partecipanti dovrà essere tempestivamente comunicata alle competenti divisioni.

2-D Adempimenti di fine corso

Al termine del corso l'Ente autorizzato dovrà inviare alle competenti divisioni sopra citate il verbale di fine corso, che dovrà contenere anche un quadro riassuntivo delle ore svolte da ogni singolo partecipante, unitamente al registro di classe in originale relativo al corso stesso. Detto registro in originale dovrà essere conforme al fac-simile allegato 4 e dovrà essere compilato seguendo le istruzioni di cui allo stesso allegato.

2-E Rilascio attestati di frequenza

Per l'ottenimento dell'attestato di frequenza le assenze degli allievi non potranno superare il 20% delle ore complessive del corso.

Qualora alla fine del corso si rendesse necessaria un'integrazione della durata di esso per quegli allievi che abbiano superato il tetto del 20% di assenze per giustificati motivi, il corso potrà essere proseguito previa comunicazione alle competenti divisioni.

In tale ipotesi, il verbale di fine corso ed il registro di classe dovranno essere trasmessi alle competenti divisioni soltanto al termine dell'integrazione del corso medesimo.

Dal 1° gennaio 2007 l'attestato di frequenza viene rilasciato secondo il modello allegato 5.

Per il corso residuale per i trasporti internazionali viene previsto il modello allegato 6.

2-F Docenza dei corsi

Il numero minimo di docenti per lo svolgimento del corso dovrà essere di almeno 5.

Gli incarichi di insegnamento dovranno essere affidati soltanto a persone in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore e dovranno essere regolati nel seguente modo.

I docenti aventi titoli di studio inferiori ai precedenti potranno essere ammessi all'insegnamento solo previa specifica richiesta, contenente l'indicazione dei cicli di lezione svolti nell'ambito di corsi di formazione professionale precedentemente autorizzati, in numero comunque non inferiore a due.

Qualora l'incarico di insegnamento venga conferito a personale non dipendente, dovrà essere prodotta una lettera di affidamento dell'incarico medesimo.

Qualora l'incarico di insegnamento venga conferito a funzionari della Pubblica Amministrazione, dovranno essere prodotte autorizzazioni relative allo specifico corso rilasciate dai competenti organi di appartenenza.

Circa l'ammissione all'esame di idoneità professionale dei candidati tenuti a produrre l'attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione autorizzati, le Commissioni dovranno ammettere all'esame esclusivamente i candidati che risultino inclusi negli appositi elenchi trasmessi dalle competenti ex APC5 ed ex APC2.

Si precisa che l'attestato di frequenza verrà rilasciato soltanto in seguito alla prevista verifica del verbale di fine corso e dei registri di classe, il cui esito verrà comunicato agli Enti di volta in volta interessati.

2-G Elenco degli Enti abilitati

L'elenco completo degli Enti autorizzati che effettuano i corsi di formazione sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero dei Trasporti. A tal fine la competente struttura del Ministero procederà a verificare periodicamente l'operatività dei diversi enti di formazione accreditati.